

Pena

Corte costituzionale
Sentenza n. 1 del 2012

La decisione

È illegittimo l'art. 102, co. 3, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui, con riferimento al periodo successivo all'8 agosto 2009, stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando Euro 38, o frazione di Euro 38, anziché Euro 250, o frazione di Euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA (9 gennaio 2012) 12 gennaio 2012, n. 1 – Pres. QUARANTA – Rel. FRIGO.

Osservazioni a prima lettura

1. Ancora una censura di incostituzionalità per il «pacchetto sicurezza».

La nuova bocciatura ha colpito l'art. 3, co. 62, l. 15 luglio 2009, n. 94, che aveva modificato l'art. 135 c.p., innalzando da 38 a 250 euro il coefficiente di ragguaglio fra le pene pecuniarie e le pene detentive.

Era stato il Giudice rimettente –il Magistrato di Sorveglianza di Catania– a rilevare la svista in cui era incorso il Legislatore dell'epoca, allorché aveva ommesso di operare analoga variazione in aumento dell'importo sulla cui base, ai sensi dell'art. 102, co. 3, l. 24 novembre 1981, n. 689, deve avvenire la conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato.

Nell'ordinanza che ha sollevato la questione si era evidenziato che le ipotesi regolate dai predetti artt. 135 c.p. e 102 legge n. 689 del 1981 sono sostanzialmente omogenee, in quanto sia le pene de-

tentive, sia la libertà controllata costituiscono sanzioni penali irrogabili dal giudice della cognizione, mentre la seconda può essere disposta anche dal magistrato di sorveglianza, nel caso di impossibilità di pagamento della pena pecuniaria.

La norma censurata violerebbe pertanto il principio di eguaglianza, determinando una ingiustificata disparità di trattamento a sfavore dei soggetti che versino in condizioni di insolvibilità.

Il Giudice *a quo* sollecitava, di conseguenza, il riallineamento dell'art. 102 legge n. 689 del 1981, così da ripristinare la pregressa coincidenza con i coefficienti di ragguglio previsti dall'art. 135 c.p. (ciò di cui si era fatto carico lo stesso Legislatore della depenalizzazione, parificando, ormai trent'anni fa, entrambi gli importi nella somma di Lire 25.000).

2. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la fondatezza della questione.

Ha in primo luogo ricordato che la suddetta disciplina normativa era stata imposta dalla propria sentenza n. 131 del 1979, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il meccanismo di conversione automatica della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, come originariamente regolato dall'art. 136 c.p. Al fine di evitare effetti discriminatori fra i soggetti condannati, con la ingiusta penalizzazione di quelli economicamente più deboli, la previsione di un parametro di conversione uguale al coefficiente contemplato per le pene detentive limitava sensibilmente i riflessi negativi altrimenti derivanti dalla condanna a pena pecuniaria, qualora il reo si trovasse nella impossibilità di adempierla.

Ha poi rammentato, la Corte, il primo episodio di alterazione dell'equilibrio del sistema, in tal modo conseguito, in conseguenza della novella dell'art. 135 c.p. come introdotta dall'art. 1 l. 5 ottobre 1993, n. 402, che portava a Lire 75.000 il tasso di ragguglio

fra pene pecuniarie e pene detentive, senza però parallelamente intervenire sull'altro coefficiente.

Dovette intervenire nuovamente la medesima Corte, la quale, con la pronuncia n. 440 del 1994, dichiarava incostituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 102, co. 3, legge n. 689 del 1981, laddove continuava a prevedere che il ragguglio, in materia di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, avvenisse calcolando Lire 25.000, anziché Lire 75.000, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

Questa sentenza puntualizzava che la identità del coefficiente di ragguglio fra pene detentive e pene pecuniarie, da un lato, e fra pene pecuniarie e libertà controllata, dall'altro, rappresentava il frutto di una precisa e coerente scelta di politica criminale, al fondo della quale stava l'avvertita esigenza di contenere le conseguenze negative scaturenti dalla incapacità di provvedere al pagamento delle pene pecuniarie, in cui dovessero trovarsi i soggetti economicamente più deboli.

3. La così delineata *ratio* della parificazione, e le considerazioni che ne costituivano il fondamento, hanno indirizzato la Corte nella soluzione del presente caso.

Infatti, il Legislatore del 2009 è incorso nello stesso errore compiuto da quello del 1993, innalzando il tasso di ragguglio indicato dall'art. 135 c.p. e lasciando invece, ancora una volta, immutato il coefficiente fissato dall'art. 102, co. 3, legge n. 689 del 1981.

La sperequazione in tal modo introdotta si dimostra ancora più grave e pregiudizievole, ove si consideri che, mentre per effetto della legge del 1993, il valore monetario di un giorno di detenzione era divenuto pari al triplo del valore della libertà controllata ai fini della conversione, in conseguenza della riforma del 2009 il primo dei due valori supera il secondo di oltre sei volte.

Premesso che la modifica dell'art. 135 c.p. rientra nel più ampio intervento di adeguamento al mutato quadro economico del complesso delle sanzioni pecuniarie, operato dalla legge n. 94 del 2009, coerentemente con il suo obiettivo generale di potenziamento del sistema repressivo penale, lo squilibrio creato dalla mancata modifica dell'art. 102 legge n. 689 del 1981 –peraltro, non ascrivibile a una scelta discrezionale del Legislatore, munita di adeguata base giustificativa– avrebbe precluso una ragionevole ricostruzione del sistema e determinato uno svuotamento delle finalità che l'istituto della conversione è destinato tipicamente a soddisfare, con conseguente violazione del principio di eguaglianza.

Non solo.

Tale sperequazione si pone all'origine di incongruenze tanto evidenti quanto paradossali: ad esempio, mentre per gli artt. 53 e 57, co. 3, legge n. 689 del 1981, un giorno di pena detentiva può essere sostituito con due giorni di libertà controllata, al contrario, 250 Euro di pena pecuniaria –oggi equivalenti a un giorno di pena detentiva– nella ipotesi di indigenza del condannato si convertono in sette giorni di libertà controllata.

In definitiva, va nuovamente ripristinata la parificazione fra i coefficienti in questione, in quanto corrispondente alla originaria opzione operata dallo stesso Legislatore all'esito di un corretto uso del proprio potere discrezionale.

Segue la declaratoria di illegittimità dell'art. 102, co. 3, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui, con riferimento al periodo successivo all'8 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, che ha determinato il censurato disallineamento), stabilisce che, in vista della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio avviene calcolando Euro 38 –o frazione di Euro 38– anziché Euro 250 –o frazione di Euro 250– di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.